



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2018/00325

2018/185/00148

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 07/02/2018
Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto
Sottoscrizione Apposto
Dirigente:

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'AREA RISERVATA, CON LA PRESCRIZIONE DELLA VALIDITÀ ORARIA NEI GIORNI LAVORATIVI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 20,30, PER LA SOSTA DI VEICOLI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI COSE SU VIA VITTORIO VENETO 94 (CARBONARA) PER 10 ML., TERRITORIO DEL MUNICIPIO 4.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 07/02/2018

Oggetto: Istituzione dell'area riservata, con la prescrizione della validità oraria nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 20,30, per la sosta di veicoli per consentire le operazioni di carico e scarico di cose su via Vittorio Veneto 94 (Carbonara) per 10 ml., territorio del Municipio 4.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di alcuni commercianti, le cui attività sono ubicate su via Vittorio Veneto (Carbonara) con la quale manifestano l'interesse collettivo per una necessità diffusa tesa all'individuazione di un'area da destinare allo stazionamento di veicoli preposti al carico e scarico di prodotti sulla medesima via;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è possibile istituire le aree riservate, con la prescrizione della validità oraria, per la sosta di veicoli per consentire le operazioni di carico e scarico di cose;

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 2015/00217 (2015/185/00131) del 05.03.2015 con la quale si uniformano al Decreto Ministeriale 27/04/2006, n. 777 tutte le ordinanze sinora emanate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che istituiscono le aree riservate, con la prescrizione della validità oraria, per la sosta di veicoli per consentire le operazioni di carico e scarico di cose.

CONSIDERATO:

- Che il segnale di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, indica un'area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l'adeguato pannello integrativo "validità" di cui all'art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell'orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione.
- Che la segnaletica orizzontale per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello blu, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del Codice.
- Che, a tale riguardo, l'art. 158, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 285/92 prescrive che la sosta è sempre vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.
- Che in via generale e agli effetti sanzionatori la rimozione dei veicoli in sosta sulle aree per il carico e scarico di cose negli orari stabiliti è sempre applicabile ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lettera b.
- Che l'area al di fuori della validità oraria torna nella piena fruizione dell'utenza per la sosta veicolare.

VISTI gli articoli 5 – comma 3 – 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 27/04/2006, n. 777 "Seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

VISTA la nota protocollo n. 229855 del 17.10.2014, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ed accertata la competenza dirigenziale.

ORDINA

1. E' istituita l'area riservata, con la prescrizione della validità oraria, per la sosta di veicoli per consentire le operazioni di carico e scarico di cose nel territorio del Municipio 4, Vittorio Veneto 94 (Carbonara) per un'estensione longitudinale pari a dieci metri.
2. Sull'area istituita e individuata al punto precedente, nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 20,30 è consentita la sosta ai veicoli preposti all'esecuzione di operazioni di carico e scarico cose, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle medesime.
3. Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e diviene esecutivo con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, così descritta:
 - 3.1. *Segnaletica verticale:*
 - 3.1.1. Segnale di "Parcheggio", (Fig. II.76 - Art. 120), per indicare un'area organizzata o attrezzata per sostare.
 - 3.1.2. Pannello integrativo composito riportante il Modello II 3/d (Validità nei giorni lavorativi) riportante la validità oraria dalle ore 8,30 alle ore 20,30 associato alla Fig. II.124, relativa all'art. 125, comma 2 (Carico e scarico) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495

3.1.3. Il segnale e il pannello integrativo saranno installati in formato normale, di forma quadrata avente il lato pari a sessanta centimetri. I segnali riporteranno sulla faccia visibile la pellicola rifrangente a normale efficienza luminosa (classe 1).

3.2. Segnaletica orizzontale:

3.2.1. striscia longitudinale continua di colore bianca/blu (nel caso l'area è conglobata in una zona in cui la sosta è subordinata al pagamento di una somma), posta a distanza di due metri dal ciglio del marciapiedi e da due strisce trasversali bianche/blu continue che si raccordano perpendicolarmente alla precedente. La larghezza delle strisce è di 12 cm.

4. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada e ai conducenti di veicoli di rispettare quanto stabilito al punto 1 e 2 del presente disposto.
5. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 158, comma 6 e 7 e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli per intralcio alla circolazione ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lettera b, del Codice della Strada (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n°285).
6. A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al presidente della, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
7. Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del d.P.R. del 16.12.1992, n. 495, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente del Settore Traffico istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.
9. Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento da parte di tutti.
10. In osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, adottato ai sensi dell'[art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), la presente ordinanza, trattandosi di un provvedimento concernente procedure ad evidenza pubblica, sarà pubblicata nel sito informatico del comune di Bari.

La presente ordinanza sindacale dovrà essere resa nota a:

- polizia municipale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza.
- A municipio 4, all'ufficio relazioni con il pubblico.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

*L'Istruttore Amministrativo
(Giusy Masciopinto)*

Il Direttore del Settore *Urbanizzazioni Primarie*

(Dott. Ing. Claudio Laricchia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 07/02/2018 ed è divenuta esecutiva in data 07/02/2018.

Il Dirigente Responsabile
Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 08/02/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 08/02/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 08/02/2018 al 17/02/2018.

L'incaricato della pubblicazione

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Bari, 19/02/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>